

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 26 marzo 2021

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 9/2021

1. DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

In sede di conversione in Legge del D.L. n. 183/2020 (Decreto “Milleproroghe”), attraverso una modifica all’art. 106 comma 1, del D.L. n. 18/2020 (*cf.* circolare di Studio n. 14/2020), è stato stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, comma 2 e 2478-bis del Codice Civile, o alle diverse disposizioni statutarie, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2020, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

È stato stabilito, inoltre, che tutte le disposizioni di cui all’art. 106 del D.L. n. 18/2020 convertito (con possibilità, tra l’altro, di svolgere le assemblee “a distanza” a prescindere dalle indicazioni statutarie) si applichino alle assemblee “tenute” entro il 31.7.2021. Non è, quindi, sufficiente la mera convocazione entro tale termine.

In particolare, la nuova formulazione dell’art. 106, comma 7 del D.L. n. 18/2020 convertito è la seguente:

“Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee «tenute» entro il 31 luglio 2021”.

La nuova formulazione rende evidente come per avvalersi delle previsioni contenute nell’art. 106 (*in primis*, lo svolgimento dell’assemblea “a distanza”) non sia sufficiente la mera convocazione dell’assemblea entro il 31.7.2021, essendo necessario che la stessa sia “tenuta” entro tale termine.

I due interventi modificativi adottati in sede di conversione in Legge del D.L. n. 183/2020, quindi, consentono, da un lato, l’approvazione del bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e, dall’altro,

l'adozione, in tutte le assemblee che si terranno fino al 31.7.2021, delle semplificazioni contemplate dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020 convertito.

In particolare, si ricorda che i commi 2 e 3 dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 prevedono che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, mediante l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì disporre che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, del Codice Civile.

La disposizione precisa che non è necessario che, ove previsto, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nello specifico, il terzo comma dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, consente poi nel caso delle società a responsabilità limitata che l'espressione del voto possa essere fornita attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, in deroga a eventuali previsioni di statuto e alla regola generale di cui all'art. 2479, quarto comma, del Codice Civile che, come è noto, disciplina l'assunzione delle decisioni tramite deliberazione assembleare.

La nuova combinazione normativa dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 solleva peraltro perplessità con riguardo alle società con esercizi sociali non coincidenti con l'anno solare

Si pensi, per esempio, alle società con esercizio 1° novembre/31 ottobre, con riguardo all'esercizio chiuso al 31.10.2020. In base alla riformulazione del primo comma dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 convertito, queste società non potrebbero convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni (fine aprile 2021), a prescindere dalle indicazioni statutarie e dalle condizioni normative, in quanto l'applicazione della nuova norma è limitata ai soli bilanci chiusi al 31.12.2020.

Guardando, invece, al nuovo comma 7 dell'art. 106, anche tali società potrebbero avvantaggiarsi non solo delle agevolazioni correlate allo svolgimento dell'assemblea, ma anche dei maggiori termini di cui al comma 1. È stabilito, infatti, che *“le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”*, senza escludere, quindi, le disposizioni del comma 1.

Mentre la prima soluzione risulta allineata al dato letterale, la seconda appare preferibile alla luce di un approccio sistematico e maggiormente coerente con la *“ratio”* dell'intervento normativo; d'altra parte, sembrerebbero difficilmente ravvisabili ragioni tali da discriminare tra società solo in ragione della diversa decorrenza del proprio esercizio sociale, sebbene operanti nel medesimo contesto e, comunque, colpite dalle medesime difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria in corso.

Si ricorda che l'utilizzo del termine più ampio in forza del nuovo art. 106, comma 1 del D.L. n. 18/2020 convertito, si presenta quale mera facoltà.

Le società, quindi, possono tenere l'assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze.

Si tende, inoltre, a ritenere che l'utilizzo del termine più ampio non debba essere specificamente motivato dalla società; appare sufficiente, infatti, che l'organo amministrativo, nella riunione tesa all'approvazione del progetto e/o alla convocazione dell'assemblea menzioni la situazione emergenziale e ne dia poi atto nella Relazione sulla gestione o nella Nota integrativa.

Il termine più ampio, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea. Esso, quindi, per le seconde convocazioni potrà anche slittare al mese di luglio 2021.

2. PROROGA DEI TERMINI PER L'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

L'art. 24 del D.L. n. 183/2020 (Decreto "Milleproroghe"), ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86 (Testo Unico dell'imposta di registro), in materia di agevolazione prima casa e dall'art. 7 della Legge n. 448/98, in tema di credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

Per effetto della proroga, quindi vengono sospesi, senza soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato, che decorre dal giorno dell'acquisto agevolato;
- il termine di un anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su un'abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di un anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile, alienato prima di 5 anni (termine decorrente dalla data dell'alienazione infraquinquennale).

Quindi, i predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2020, il periodo di sospensione non si applica invece al termine quinquennale per la decadenza dell'agevolazione, previsto in caso di alienazione dell'immobile prima dei 5 anni.

Inoltre, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 39/2021, tra i termini sospesi non rientra il triennio per terminare i lavori nel caso di acquisto di edifici in corso di costruzione.

3. PROROGA DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA DEI "BONUS EDILIZI"

Con il provvedimento direttoriale n. 2021/51374 del 22 febbraio scorso il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 dal 16 marzo al 31 marzo 2021 (cfr. circolari di Studio n. 29/2020 e n. 2/2021 § 2).

Entro il termine del 31 marzo dovranno pertanto essere trasmesse all'Agenzia delle entrate le opzioni relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell'anno 2020.

Tali opzioni dovranno essere comunicate, esclusivamente in via telematica, attraverso il modello approvato con il provvedimento direttoriale n. 32604/2020 dell'8 agosto 2020 al quale non sono state apportate modifiche.

Si ricorda che le detrazioni edilizie che possono formare oggetto di opzione per la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura sono quelle riconducibili alle spese sostenute per:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (c.d. 50%);
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, L. 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (*eco bonus* e *super eco bonus*);
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (*sisma bonus* e *super sisma bonus*);
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, L. n. 160/2019 (*bonus* facciate);
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020.

Tale elencazione dei *bonus* edilizi sui quali è possibile esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura è tassativa e non è suscettibile di interpretazioni estensive.

Nel modello da utilizzare per l'esercizio delle opzioni ogni singolo intervento agevolato è infatti identificato tramite un apposito codice numerico.

Si ricorda inoltre che nei casi in cui l'opzione venga esercitata in relazione a interventi che rientrano nella disciplina del *superbonus*, l'efficacia della stessa è subordinata all'ottenimento del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruibilità stessa, rilasciato in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997 (c.d. visto leggero).

In generale la comunicazione dell'opzione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione stessa sia direttamente, che per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, utilizzando il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento invece agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020 (*superbonus* del 110%), la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

4. CONTRIBUZIONE ENASARCO 2021

La Fondazione Enasarco ha pubblicato sul proprio sito web gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2021 (*cf.* circolare di Studio n. 1/2021 § 11) che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono pertanto così determinati:

- per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro;
- per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

